

Prot. n. 24489-I/01

Responsabile del procedimento: Dario Gianotti

Rif. fascicolo n.

Responsabile dell'istruttoria:

Vs. Rif. n.

Pont-Saint-Martin, 18 ottobre 2010

**VIA FAX - URGENTE**

Ai **Comuni** per cui opera il servizio associato per la "bassa valle"

Alla cortese attenzione dei **Sindaci**, dei **Segretari comunali** e degli **Addetti al front office**

e p.c. alle Comunità montane  
**Monte Cervino**  
**Evançon**  
**Mont Rose**  
**Walser – Alta Valle del Lys**

al referente dell'**Organismo di Coordinamento dello Sportello Unico** presso il Consiglio permanente degli Enti locali della Valle d'Aosta

al dirigente del **Servizio Associato dello "Sportello Unico degli Enti locali della Valle d'Aosta" per l'"alta valle"** presso la Comunità montana Grand Combin

al dirigente del **Servizio dello "Sportello Unico degli Enti locali della Valle d'Aosta" per il Comune di Aosta**

LORO SEDI

OGGETTO: **lotterie istantanee e autorizzazioni ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.**

-----  
**DIRETTIVA N. 20.**

Alcuni operatori autorizzati alla vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea ("gratta e vinci") si sono rivolti ai front office dello Sportello e in generale ai Comuni al fine di ottenere l'autorizzazione di cui agli art. 86 o 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" **qualora non già nella disponibilità degli stessi.**

Infatti, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha chiesto, negli atti di gara per individuare i concessionari per la vendita dei "gratta e vinci", che i soggetti aggiudicatari della gara imponessero ai propri punti vendita la richiesta di apposita licenza per commercializzare i prodotti in questione. Tale forma di licenza è stata individuata alternativamente in quelle previste negli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S..

Le motivazioni che hanno indotto l'AAMS ad assumere tale posizione risiedono nel fatto che il tipo di prodotto in questione, sebbene non presenti alcuni caratteri di altre forme di gioco, che hanno indotto il legislatore a prevedere espressamente la necessità di una licenza di pubblica sicurezza, può dar luogo a forme di circolazione di denaro che, a giudizio dell'Amministrazione, devono essere gestite da soggetti muniti dei necessari caratteri di onorabilità e affidabilità.

La richiesta dell'AAMS ha generato non poche problematiche applicative che hanno visto nel contesto nazionale, a quanto ci è dato conoscere, da una parte le Questure sostenere la loro incompetenza al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 88 per la lotteria in questione, non considerandola abilitabile dalla "licenza per l'esercizio delle scommesse", dall'altra alcuni Comuni sostenere che le funzioni amministrative attribuite ai Comuni, riguardano esclusivamente il "gioco lecito", restando di esclusiva competenza dello Stato la materia delle "lotterie nazionali ad estrazione istantanea", di cui al D.M. 12 febbraio 1991, n. 183 e del "gioco d'azzardo", categoria nella quale rientra a pieno titolo il cosiddetto "Gratta e Vinci" chiamato anche "lotteria istantanea", gestito dalla società "Lotterie Nazionali S.r.l." per conto dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in quanto trattasi di una tipologia di gioco che consente vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro.

Per questa e altre problematiche sia le Questure che l'AAMS hanno richiesto al Ministero dell'Interno di fornire indicazioni per la vendita dei gratta e vinci o meglio dei biglietti delle lotterie istantanee.

In attesa che si chiarisca il quadro di riferimento, ai fini di non creare disagio agli operatori interessati e gestire in maniera coordinata la questione determinatasi, a seguito dell'usuale concertazione con l'Organismo di coordinamento dello Sportello unico, **si è infine giunti alla decisione di prendere in carico la stessa come Sportello, predisponendo un apposito modello, che si allega alla presente e che sarà reso nel più breve tempo possibile disponibile sul sito istituzionale e attivando un apposito flusso procedimentale.**

In tal modo, qualora si chiarisse la non necessità di un regime autorizzatorio o una sua diversa articolazione, sarà possibile adottare gli opportuni provvedimenti, in forma univoca per il contesto valdostano, atti alla conformazione dei procedimenti in corso.

Con la presente siamo quindi a richiedere agli addetti di front office di rendere noto agli utenti l'opportunità della presentazione del modello succitato e di inserire nel sistema informativo le comunicazioni eventualmente già presentate pur se su diversa modulistica.

Si rammenta inoltre quanto disposto dall'art. 153, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza" ossia che *"per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o dall'articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia"* e **che quindi, in particolare, i soggetti già in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio di attività turistico ricettive non necessitano di specifiche autorizzazioni per le lotterie istantanee così come richiesto dall'AAMS.**

Si precisa che pur trattandosi di regime autorizzativo riferentesi al T.U.L.P.S., si è fatta la scelta di ricondurlo a un procedimento autocertificato per il costante e tradizionale indirizzo giurisprudenziale della Corte Costituzionale che vede i compiti della polizia amministrativa regionale e locale non rientranti nelle misure di prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico, ma piuttosto in un insieme di poteri attribuiti all'ente locale al fine di garantire, da eventuali turbative, lo svolgimento di funzioni amministrative devolute dallo Stato ai Comuni, con la conseguenza che per detta attività sono applicabili i disposti dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e dell'art. 22 della l.r. 19/2007.

Ringraziando per l'attenzione e per la collaborazione che vorrete accordare, si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si coglie l'occasione per inviarVi i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO  
PER LA BASSA VALLE  
(arch. Dario Gianotti)



Allegati: modello MPU LI 01



## Lotteria istantanea

il suddetto contratto, preventivamente avvalorato ed approvato dalla competente Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, prevede per il singolo Punto Vendita Autorizzato l'obbligo di richiedere, ove non già in possesso, di almeno una delle autorizzazioni di cui agli articoli 86 o 88 del TULPS, facendo pervenire al Concessionario, copia di detta richiesta inoltrata ai competenti uffici ovvero copia di una delle due autorizzazioni già possedute pena una possibile sospensione del contratto.

### DICHIARA

**di effettuare la vendita di biglietti di lotterie ad estrazione istantanea nell'esercizio sito in:**

|           |     |
|-----------|-----|
| Comune    |     |
| Indirizzo | n.  |
| Telefono  | Fax |

### DICHIARA

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e dell'art. 30 della L. R. 06/08/2007 n. 19

di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli articoli 11, 12, 92 e 131 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci

**Firme da apporre davanti all'impiegato oppure allegare fotocopia di un documento di identità personale, valido oppure validato ai sensi dell'art. 45, comma 3 del medesimo DPR 445/2000, esclusivamente tra i seguenti : carta di identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografie e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da una amministrazione dello Stato.**

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

|                              |   |                          |   |
|------------------------------|---|--------------------------|---|
| Spazio riservato all'ufficio | Le firme del/la Sig./Sig.ra _____ presenti in tutte le pagine del modello sono state apposte in mia presenza ed ho proceduto all'identificazione del sottoscrittore mediante: |                          |   |
|                              | Conoscenza personale  | <input type="checkbox"/> | Mediante esibizione di documento di identità <input type="checkbox"/> |
|                              | Ricezione tramite posta/fax/terzi con documento di identità prodotto in copia fotostatica che viene inserito nel fascicolo  |                          | <input type="checkbox"/>  |
|                              | Tipo documento  | n.                       |   |
|                              | rilasciato/a da   | in data ____/____/____   |   |
|                              | DATA  | FIRMA DELL'ADDETTO       |   |

## Lotteria istantanea

PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME SUCCITATE, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N.773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88..

**ART.11:** - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

- 2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta). \*

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

-----  
\* La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dic. 1993, n.440 (Gazz. Uff. 22 dic. 1993, n.52 - Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.

**ART.12:** - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto. Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

**ART.92:** - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

**ART. 131:** - Le autorizzazioni di Polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesute a chi è incapace di obbligarci.